

DELIBERA N. 232/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BAONE (PD) PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024";

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;*

VISTA la nota del 18 giugno 2024 (prot. n. 0168210) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso il fascicolo istruttorio e la proposta relativi al procedimento avviato nei confronti del Comune di Baone in data 6 giugno 2024;

VISTA la segnalazione acquisita dal Comitato in data 6 giugno 2024 a firma del Consigliere Comunale del Comune di Baone sig. Alessandro Greggio, relativa alla presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 da parte del Comune di Baone: *“A seguito degli eventi calamitosi accaduti nelle ultime settimane, l'amministrazione ha provveduto per ben due volte sulla propria pagina Facebook(<https://www.facebook.com/comunebaone>) a ringraziare Protezione civile e volontari intervenuti, citando e linkando entrambe le volte il Consigliere Delegato Vannj Ferraretto, attualmente nuovamente candidato nella lista "Civicamente" del sindaco Francesco Corso. Il primo post risale al 16 maggio scorso: <https://www.facebook.com/comunebaone/posts/pfbid0JWFfEghKRvLnRWLAZx4DVq19qwcbWTZqQGjwYQYXDNooxb4AunZ3b1QAJFm6rvLl>, mentre il secondo è del 26 maggio: <https://www.facebook.com/comunebaone/posts/pfbid028zdbnYzQxavpb5VwD8iyWnJN5HZpDYmJzPXiHE5fX5omS1kkX39rMoCCK6f8rZB1I>”;*

VISTO il fascicolo istruttorio e, in particolare, la richiesta di controdeduzioni inviata dal Corecom in data 6 giugno 2024 e le controdeduzioni del Comune di Baone, acquisite al protocollo del Comitato in data 10 giugno in cui il Sindaco rappresenta che: *“nella comunicazione della pagina Facebook da voi menzionata non c'è stato alcun invito al voto o riferimento alla candidatura del consigliere comunale Vannj Ferraretto, ma solo il ringraziamento per il suo ruolo istituzionale e per il grande lavoro effettuato sul campo, insieme ai volontari della protezione civile, a svuotare dall'acqua garage e interrati, a spazzare la montagna di tempesta caduta in quella mattinata durante una bomba d'acqua e tempesta mai vista prima in questo comune; i volontari della protezione civile, sentiti personalmente, possono testimoniare che non c'è stata alcuna attività di promozione elettorale da parte del consigliere Vannj Ferraretto; nella pagina Facebook menzionata non c'è alcun riferimento alle elezioni comunali o alla candidatura di Vannj Ferraretto ma*



solo, a nostro giudizio, un doveroso grazie a una persona che ha lavorato incessantemente per la nostra comunità; la comunicazione è stata dovuta ad eventi eccezionali e non pianificata dall'Amministrazione comunale di Baone con un grazie a chi, al limite delle proprie forze, ha operato per il bene della comunità senza alcuna manifestazione di interesse personale per le elezioni comunali; dell'abnegazione del consigliere Vannj Ferraretto e dell'assenza di qualsiasi riferimento alla sua candidatura e alle elezioni comunali ho avuto testimonianza da parte di molti cittadini comunali coinvolti; a giudizio dello scrivente non c'era e non c'è stata alcuna volontà di approfittare di eventi così pesantemente straordinari ai fini elettorali e personali. In ogni caso il post segnalato è stato modificato rimuovendo ogni riferimento nominativo e lasciando il ringraziamento ai volontari della protezione civile e alle forze dell'ordine; a nostro giudizio non rientra nei divieti previsti dalla normativa art 9 della L. 22 febbraio 2000 n. 28 quanto contestatoci, visto che l'oggetto del post segnalato non è riconducibile all'attività istituzionale del comune di Baone e non c'è stata nessuna programmazione della stessa amministrazione ma soltanto una comunicazione dettata dagli eventi meteorologici straordinari come si evince anche dai decreti della Regione Veneto. Pertanto, si ribadisce che non c'è stata alcuna comunicazione istituzionale dell'Amministrazione”;

VISTE le conclusioni del Corecom Veneto che si riportano: “Per quanto riguarda la segnalazione relativa al post del 16 maggio, riguardante il ringraziamento al gruppo comunale di “Protezione civile Baone”, l’Ufficio rileva una fattispecie di comunicazione istituzionale priva del requisito dell’impersonalità (è presente il logo del Comune) e di quello dell’indispensabilità (la comunicazione relativa al ringraziamento non risulta indispensabile all’efficace assolvimento delle funzioni della P.A.). Pertanto, in merito al punto in questione, l’Ufficio riscontra la sussistenza di una violazione del Comune di Baone (PD) delle disposizioni di cui all’art. 9, della legge n. 28/2000. Per quanto riguarda la segnalazione relativa al post del 26 maggio, riguardante l’“Emergenza maltempo”, dove vengono riportati fatti accaduti il giorno precedente, e ripresi i ringraziamenti alla “Protezione civile Baone”, l’Ufficio rileva una fattispecie di comunicazione istituzionale priva del requisito di impersonalità (è presente il logo del Comune) e di quello dell’indispensabilità (la comunicazione relativa al ringraziamento non risulta indispensabile all’efficace assolvimento delle funzioni della P.A.). Pertanto, in merito al punto in questione, l’Ufficio riscontra la sussistenza di una violazione del Comune di Baone (PD) delle disposizioni di cui all’art. 9, della legge n. 28/2000” e conseguentemente,

ravvisando la sussistenza della violazione, propone l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

PRESA VISIONE delle pubblicazioni oggetto di segnalazione;

RITENUTO che le comunicazioni contestate non siano indispensabili né impersonali, per le ragioni evidenziate dal Comitato nell'ambito degli accertamenti istruttori;

RITENUTO, pertanto, di condividere le conclusioni del Corecom Veneto, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 in relazione ai post su Facebook di cui alla segnalazione del Consigliere comunale Alessandro Greggio;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di aderire alla proposta del Comitato di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Baone;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;*

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'attività di comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

Al Comune di Baone di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, il seguente messaggio:



“L’Amministrazione del Comune di Baone è stata sanzionata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 232/24/CONS recante “Ordine nei confronti del Comune di Baone per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28” in relazione ai post pubblicati sulla pagina Facebook del Comune in data 16 maggio e 26 maggio, in quanto non impersonali e non indispensabili per l’efficace assolvimento dei doveri dell’ente”.

In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Baone e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba